



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SARNO EPISCOPIO

Scuola dell'infanzia – Primaria - Secondaria di primo grado

Via Angelo Lanzetta, 2 – 84087- Sarno (SA) Cod. Mecc. SAIC8BX00B

Cod.Fiscale: 94079370659 - Tel. 081/943020 - FAX: 081/5137373



E-mail: saic8bx00b@istruzione.it

Pec: saic8bx00b@pec.istruzione.it

Sito web: www.icsarnoepiscopio.edu.it

All'Albo/Atti/Genitori/Studenti/Personale scolastico

Sito Web Sez. Privacy

ISTITUTO COMPRENSIVO SARNO-EPISCOPIO - -SARNO
Prot. 0001362 del 12/04/2022
I-4 (Uscita)

Oggetto: informativa sull' utilizzo e diffusioni di immagini/video non autorizzate

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
- VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- VISTO Il DPR 249/1998 - Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
- VISTO Il DPR 235/2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249,concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria
- VISTO il Regolamento d’Istituto;
- VISTO VADEMECUM “La scuola a prova di privacy”;
- VISTO il Regolamento Europeo 2016/679(GPDR);
- VISTO Il D. lgs. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali come modificato dal d.lgs. 101/2018 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

SENTITO il responsabile della protezione dei dati dell'Istituto;

INFORMA CHE

È tassativamente vietato l'utilizzo della strumentazione della scuola da parte degli studenti per effettuare foto, video o altre riproduzioni multimediali al di fuori delle attività previste nel PTOF e senza l'autorizzazione del docente;

All'interno dell'Istituto **l'utilizzo di telefoni cellulari**, di apparecchi per la registrazione personali di suoni e immagini è in genere consentito, ma esclusivamente per fini personali, come nel caso di comunicazioni urgenti con la famiglia, e sempre **nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone coinvolte (siano essi studenti o professori) in particolare della loro immagine e dignità.**

Tutti i membri della comunità scolastica non possono diffondere o comunicare i dati di altre persone o comunque dati che potrebbero essere lesive dell'immagine dell'Amministrazione.

A tal fine risulta utile ricordare il Provvedimento del 16 maggio 2018 n. 308 del GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI che tra l'altro rappresenta che: *“la scuola è soltanto uno dei soggetti coinvolti dal meccanismo di conoscibilità “dinamica”, a macchia d'olio, causato dall'evoluzione tecnologica e dall'uso dei social network (...) che rendono impossibile considerare “privata” la natura chiusa di un profilo e la sua accessibilità ad un numero ristretto di persone, in ragione della possibilità per qualunque amico, ammesso al profilo stesso, di renderlo visibile ad altri utenti”;*

PERTANTO

- L'utilizzo di cellulari, tablet e smartphone ed equivalenti deve ritenersi consentito per uso personale e nel rispetto delle persone;
- l'autore dello scatto deve custodire le immagini realizzate diventandone responsabile in caso di illecita diffusione da parte di terzi;
- la diffusione di immagini che ledono la riservatezza e la dignità delle persone può far incorrere in sanzioni disciplinari e pecuniarie o perfino in veri e propri reati.

RAPPRESENTA

Che lo stesso Dirigente scolastico ha il dovere di segnalare alle Autorità di Pubblica Sicurezza ed in particolare alla Polizia Postale, l'utilizzo abusivo di strumenti che possano ledere il diritto alla privacy dei singoli e la reputazione della scuola.

Oltre all'aspetto repressivo, comunque è opportuno che docenti e genitori facciano riflettere sui rischi gravi e sulle conseguenze drammatiche che l'uso irresponsabile ed incosciente dei moderni mezzi di comunicazione può determinare nella vita di ciascuno di noi.

Il Dirigente Scolastico

dot.ssa Carmela Cuccurullo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005